



Blasone famiglia Pastore - Vannucci



S.Pietro - Statua del Serpotta

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
“OPERE PIE RIUNITE PASTORE – SAN PIETRO”
ALCAMO - TP

**ATTIVITA’
EDUCATIVO-ASSISTENZIALE
IN FAVORE DI MINORI**

REGOLAMENTO INTERNO

ART.1***DISPOSIZIONI GENERALI***

L'IPAB "Opere Pie Riunite Pastore – San Pietro" ha tra i suoi fini statutari l'attività educativo-assistenziale in favore di minori.

Il presente regolamento disciplina l'accoglienza, il mantenimento, la tutela, l'educazione, l'istruzione dei suddetti minori, di ambo i sessi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni.

La permanenza in Istituto di minori oltre il raggiungimento dei 14 anni e, comunque non oltre il 18° anno di età, potrà essere ammessa in presenza di particolari motivi, con espressa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assistente Sociale, o per disposizione delle autorità competenti.

ART. 2***SOGGETTI BENEFICIARI***

L'attività di cui al precedente articolo deve essere indirizzata privilegiando i soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione con priorità verso i residenti del Comune di Alcamo e poi della stessa Provincia di Trapani.

ART.3***MODALITA' DI RICOVERO***

I minori possono essere ricoverati:

- a) tramite ricovero disposto dall'Amministrazione Comunale o dalle Autorità direttamente abilitate dalla vigente legislazione;
- b) tramite ricovero disposto dall'IPAB.

Le ammissioni devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

ART.4***DOMANDA DI AMMISSIONE***

Per essere ricoverati presso le strutture dell'IPAB è necessario presentare domanda scritta in carta semplice indirizzata al legale rappresentante dell'IPAB, dall'esercente la potestà genitoriale, corredata dalla seguente documentazione:

- stato di famiglia;
- dichiarazione dei redditi o atto sostitutivo di notorietà;
- certificato contestuale di nascita e residenza;
- certificato di vaccinazione.

Per il ricovero di minori i cui genitori si trovino o debbono recarsi all'estero o comunque lontano dalla loro residenza, dovrà essere allegata alla domanda una copia dell'atto di affidamento, firmato dai genitori e dalla persona a cui il minore è stato o viene affidato.

L'accoglimento è subordinato al colloquio effettuato dall'Assistente Sociale dell'IPAB che dovrà esprimere parere favorevole, accertando la situazione di bisogno.

Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Assistente Sociale dell'IPAB ed è approvata dalla Amministrazione dell'IPAB.

I rapporti informativi e le proposte di ricovero sono formulati dall'Assistente Sociale.

L'Amministrazione, esaminata la domanda con la relativa documentazione, si pronuncia sull'accoglimento dandone comunicazione all'interessato.

L'accesso al servizio è riservato ai soggetti il cui reddito complessivo non superi i limiti di reddito fissati dalle leggi in materia in vigore nel tempo.

Nel caso di accertata disponibilità di posti nei singoli settori di attività, anche parziali (attività scolastica, di doposcuola, etc.) quest'ultima può essere estesa nei confronti di altri soggetti, anche non indigenti, con retta a loro carico o dei familiari che ne sono tenuti al pagamento.

ART.5***RETTE DI RICOVERO***

La retta corrisposta da Enti Pubblici viene accettata nella misura stabilita dalla legislazione in vigore in materia nel tempo.

La retta corrisposta, a qualsiasi titolo, da privati sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6
LOCALI

I locali dovranno essere conformi agli standards strutturali previsti dalla normativa in vigore nel tempo in relazione al numero di minori previsto dal Decreto di iscrizione dell'Istituto all'Albo Regionale o, in mancanza, dalla autorizzazione provvisoria.

ART 7
SERVIZI DA EROGARE

L'IPAB garantisce ai destinatari del servizio un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.

I minori ospiti presso il Centro Educativo Assistenziale dovranno essere messi in condizione di svolgere una normale vita sociale, in armonia con le esigenze dell'età, di utilizzare strutture sportive, ricreative e di frequentare regolarmente la scuola.

In particolare dovranno godere dei seguenti servizi:

MINORI RICOVERATI IN REGIME DI CONVITTO:

- a) vitto (colazione, pranzo, merende, cena), nel rispetto della tabella dietetica e del menu approvati dall'Autorità Sanitaria competente territorialmente;
- b) ospitalità notturna;
- c) pulizia e cura della persona;
- d) pulizia e cura del vestiario;
- e) frequenza scolastica regolare;
- f) dopo scuola;
- g) attività di animazione (films per ragazzi, visite guidate, attività manuali e artigianali, etc.);
- h) attività ricreativa (giochi guidati, giochi liberi, attività musicali, attività sportive);
- i) attività esterne all'Istituto (palestra, corsi di danza, partecipazioni a feste scolastiche, etc.);
- j) festa in occasione delle principali ricorrenze dell'anno (Natale, Pasqua, etc.);
- k) sostegno psicologico, se necessario rivolgendosi alla struttura pubblica (assistenti sociali, psicologi, pedagogisti della Azienda U.S.L. competente per territorio;
- l) assistenza religiosa.

MINORI RICOVERATI IN REGIME DI SEMICONVITTO

- a) vitto (pranzo, merenda), nel rispetto della tabella dietetica e del menu approvati dall'Autorità Sanitari competente territorialmente);
- b) frequenza scolastica regolare;
- c) doposcuola;
- d) attività di animazione (come previsto per i convittuali);
- e) attività ricreativa (come previsto per i convittuali);
- f) feste in occasione delle principali ricorrenze dell'anno (come previsto per i convittuali);
- g) sostegno psicologico (come previsto per i convittuali);
- h) assistenza religiosa.

L'Istituto provvederà a curare i rapporti tra i minori loro ospiti e le famiglie originarie, mettendo a conoscenza delle stesse le attività svolte dal minore, i progressi scolastici, ed indirizzando i genitori, quando ritenuto necessario dare loro un sostegno psicologico, sociale, ai servizi istituzionalmente a ciò demandati.

ART.8

PERSONALE

L'organico del personale deve essere costituito nel rispetto di quanto definito nel D.P. 4 giugno 96 e più specificatamente :

- una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo, munita di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fatte salve le prescrizioni dell'Autorità scolastica in rapporto alle dimensioni della scuola autorizzata all'interno della struttura;
- insegnanti conformi per numero e qualifica alle disposizioni ministeriali vigenti sia per la Scuola Materna che per le classi dell'obbligo;
- personale di assistenza e vigilanza: 1 unità ogni 20 minori per più turni (da definire in rapporto all'utenza e ai bisogni connessi);
- personale ausiliario generico: 1 unità ogni 25 minori per un turno antimeridiano; 1 unità ogni 50 minori per un turno pomeridiano; nel caso di convitto n.1 unità ogni 50 minori per il turno notturno;

- personale di cucina: 1 cuoco e 1 aiuto cuoco fino a 50 minori, per capacità ricettiva superiore un ulteriore aiuto ogni 50 minori;
- un addetto lavanderia, stireria e guardaroba (per attività convittuale)
- un operaio addetto alla manutenzione;
- un portinaio – custode;
- un assistente sociale anche in convenzione;
- un medico in convenzione;
- un animatore socio-culturale in convenzione;
- altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili in rapporto convenzionale; in relazione alle specifiche attività anche integrative (psicologo dell'educazione, pedagogo, educatore professionale, istruttore sportivo, etc.).

In presenza di un numero di minori inferiore a quello autorizzato, deve essere assicurata comunque l'unità di base del personale indicato.

Il personale dovrà garantire efficienza e competenza nello svolgimento delle proprie mansioni, essere in possesso del titolo di studio necessario in base alla mansione svolta.

L'unità responsabile dovrà vigilare sul lavoro svolto da tutto il personale suddetto, rispondendo direttamente verso l'Amministrazione di tutto quanto attiene all'espletamento dei servizi.

ART. 9

RAPPORTI CON I FAMILIARI

A) CONVITTO:

i familiari possono visitare i minori nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00 apponendo la firma in apposito registro.

Eccezionalmente, per motivi di urgenza e a discrezione della Direzione, possono accordarsi visite in altro giorno della settimana, con le stesse modalità sopra indicate.

I genitori, o chi esercita la patria potestà, debbono, di regola, nelle giornate di Domenica e in tutte le altre giornate festive, prelevare entro le ore 10,00 i minori per riaccompagnarli in Istituto entro le ore 18,00 dello stesso giorno.

Gli stessi debbono apporre la firma sia in uscita che in entrata su apposito registro.

B) SEMICONVITTO:

l'uscita anticipata del minore è autorizzata dall'Ente che ne ha disposto il ricovero, su istanza di chi esercita la potestà genitoriale.

ART. 10
DISCIPLINA

Ciascun minore deve essere rispettoso con i Superiori e con i compagni. Deve rispettare gli orari inerenti al funzionamento dell'Istituto. Nessun minore può portare via dall'Istituto oggetti che non siano di sua proprietà.

In particolare è vietato:

- tenere oggetti sui davanzali;
- utilizzare materiale combustibile;
- usare apparecchi rumorosi;
- gettare immondizie, rifiuti e acqua dalle finestre;
- vuotare nei servizi igienici materiale di qualsiasi natura;
- fumare;
- tenere nelle stanze cibo deteriorabile;
- raccogliere rifiuti dai cestini;

Il minore, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto, deve mantenere un contegno civile e decoroso.

L'Amministrazione, qualora lo ritiene necessario, o per cattiva condotta o per gravi inadempienze al Regolamento interno, può, con provvedimento di urgenza, allontanare il minore con comunicazione all'Autorità che ne ha disposto il ricovero o ai familiari.

La proposta di allontanamento deve pervenire dal Responsabile della Direzione e del coordinamento complessivo, previo parere dell'Assistente Sociale.

ART.11
MODALITA' DI DIMISSIONE

Alla dimissione del minore si può pervenire su disposizione dell'Ente che ne aveva disposto il ricovero, per il venir meno delle condizioni di indigenza e di bisogno che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per decisione dell'esercente la potestà genitoriale.

ART.12
NORME FINALI

Per la gestione dei servizi oggetto del presente regolamento l'IPAB può sottoscrivere accordi di programma e convenzionarsi con altre II.PP.A.B., Enti pubblici e/o privati non aventi scopi di lucro, Congregazioni religiose e cooperative.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme generali del codice civile in materia.

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il regolamento precedentemente in vigore.

Fatto, letto e confermato, si sottoscrive: